Camera di Commercio
Lucca

REGOLAMENTO CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità, fondi a disposizione e regime applicabile
Art. 2 – Requisiti generali di ammissibilità
Art. 3 – Spese ammissibili
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda e termini
Art. 5 – Procedimento
Art. 6 – Inammissibilità e revoca
Art. 7 – Controlli
Art. 8 – Privacy
Art. 9 – Ricorso
Art. 10 – Norma transitoria

Art. 1 – Finalità, fondi a disposizione e regime applicabile

La Camera di Commercio, a norma dell'art. 2, legge n. 580/1993, promuove iniziative aventi per scopo l'incremento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia, anche d'intesa con altre istituzioni interessate e provvede a valutare caso per caso l'applicabilità del presente Regolamento.

L'intervento è erogato in base alle disponibilità previste dal bilancio camerale, fino ad esaurimento dei fondi, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ed è erogato in regime de minimis. Gli importi massimi degli aiuti concedibili in tale regime ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti) sono:

- € 200.000,00 per le imprese che non operano in uno dei settori sotto indicati (Regolamento CE 1407/2013);
- € 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada (Regolamento CE 1407/2013);
- € 15.000,00 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (Regolamento CE 1408/2013);
- € 30.000,00 per le imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento CE 875/2007);
- € 500.000 nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).

I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto de minimis, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopracitati Regolamenti.

Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ad un consorzio a beneficio delle aziende consorziate, il legale rappresentante dovrà assicurarsi che siano rispettate, per ogni impresa beneficiaria finale dell'aiuto, le condizioni previste dalla regola de minimis.

Art. 2 – Requisiti generali di ammissibilità

In assolvimento della funzione di cui all'Art. 1 comma 1 del presente Regolamento, l'ente camerale inserisce annualmente nel proprio bilancio preventivo, deliberandolo con gli opportuni dettagli ed indirizzi, un programma di interventi per lo sviluppo economico provinciale che si articola nell'attuazione diretta di iniziative promozionali, nel sostegno finanziario di analoghe iniziative svolte a cura di altri soggetti, nella compartecipazione ad iniziative comuni con soggetti terzi. Gli interventi in compartecipazione - che possono prendere la forma del patrocinio (concesso in base ad apposito Regolamento camerale) e del contributo (regolato dal presente atto) sono decisi dalla giunta camerale nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- evitare la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di contributi di modesta entità e concentrando le proprie disponibilità verso le iniziative di maggiore rilievo;
- dare la priorità ad iniziative che si inseriscono in programmi di sviluppo o progetti preferibilmente pluriennali, piuttosto che ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
- preferire le iniziative che siano proposte per il contributo da enti pubblici o da associazioni di categoria e cofinanziate dagli stessi;
- privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle che abbiano effetti indiretti o soltanto temporanei;
- favorire la rotazione dei beneficiari delle agevolazioni;
- sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune agli operatori e/o che consentano di realizzare sinergie fra settori economici diversi.

Sono ammessi al beneficio enti pubblici e privati, associazioni ed organismi, microimprese, piccole imprese e medie imprese (in breve PMI) così come definite dall'Art. 2, paragrafo 1, n. 7 ed Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. Sono ammesse al beneficio le imprese in possesso dei seguenti requisiti, che devono permanere almeno fino al momento della concessione del contributo:

- con sede legale e/o operativa in provincia di Lucca;
- in regola con il pagamento del diritto annuale;
- attive e in regola con la comunicazione di inizio attività e con le abilitazioni previste per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;

- senza protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
- che non siano in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, o non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
- che non abbiano beneficiato di altri aiuti pubblici, a valere sulle medesime spese ammissibili sostenute che, cumulati, producano un utile;
- che non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto incompatibile o illegale con il mercato comune, come disposto dall'Art. 1 par. 6 a) del Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
- che abbiano provveduto al saldo di somme dovute a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio di Lucca, a Lucca Promos scrl o a Lucca Intec.

Art. 3 – Spese ammissibili
Saranno ammesse solo le spese chiaramente e specificamente imputabili all'iniziativa oggetto della richiesta, per la quale il contributo non può eccedere il limite massimo del:
- 50% della spesa ammessa;
- 30% della spesa ammessa, se la stessa produce ricavi o assume carattere commerciale;
- il contributo non può inoltre superare la differenza tra spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA eventualmente detraibile, ed entrate accertate.

Per le voci di costo sotto indicate, la percentuale massima concedibile, in rapporto al costo complessivo dell'iniziativa, calcolato al netto dei contributi richiesti, è pari a:
- costi del personale dipendente dell'organismo organizzatore: 10%;
- oneri relativi a spese generali non documentabili: 5%;
- spese di consulenza:
  - posizioni senior € 310,00 a giornata-uomo,
  - posizioni junior € 210,00 a giornata-uomo.

I limiti di cui ai commi 1 e 2 possono essere espressamente derogati nel caso di progetti ritenuti strategici, proposti o portati avanti da soggetti del sistema camerale o partecipati dalla Camera.

Non sono ammesse al beneficio camerale le iniziative per le quali il soggetto richiedente dispone di sufficiente copertura finanziaria, tenuto conto anche di eventuali contributi di terzi e degli eventuali ricavi.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda e termini
Le domande devono essere compilate ed inviate alla Camera di Commercio di Lucca, esclusivamente tramite la piattaforma Web Telemaco (http://webtelemaco.infocamere.it) - Servizi e-gov - Contributi alle imprese, seguendo le modalità di compilazione, di salvataggio e di firma dei file disponibili sul sito web camerale www.lu.camcom.it/content.php?p=1.11. I documenti da allegare alla pratica sono i seguenti:
- **Modello base** generato dal sistema, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
- **Allegati al modello base** firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato:
  1. modulo di domanda + autocertificazioni + relazione e rendiconto
  2. unico documento pdf contenente:
     - copia delle fatture,
     - copia dei documenti di pagamento delle spese sostenute (bonifici, assegni o altra documentazione bancaria da cui risulti la relativa uscita),
  3. (eventuale) procura a soggetto intermediario + copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente;
  4. per i consorzi, dichiarazione de minimis per ognuna delle imprese consorziate.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla fine dell'evento.

Art. 5 - Procedimento
Il procedimento amministrativo inizia con la data di ricezione della domanda, che coincide con la data di protocollazione: il richiedente riceve notifica di avvenuta ricezione e di avvio del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento è Aurelio Pesci – Ufficio Promozione Interna ed estera.
(telefono, fax, mail: http://www.lu.camcom.it/contatti.php).

In caso di domanda incompleta o irregolare e di domanda non sanabile, l'ufficio sospende il procedimento e richiede contestualmente l'integrazione o la regolarizzazione della domanda e, nel caso di non sanabilità, comunica i motivi che ne impediscono l'accoglimento. Il richiedente ha 15 giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della comunicazione tramite PEC, per produrre integrazioni, chiarimenti, osservazioni: decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile. Nel caso di irregolarità non sanabile, dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio dello stesso:
- la conclusione positiva dell'istruttoria comporterà la concessione del contributo e la sua successiva liquidazione;
- la conclusione negativa dell'istruttoria comporterà la dichiarazione di inammissibilità o di revoca del contributo, secondo le specifiche previste dall'Art. 6.

Art. 6 – Inammissibilità e revoca
Sono dichiarate inammissibili, con comunicazione tempestivamente inviata al richiedente, le domande:

- non rispondenti alle finalità di cui all'Art. 1 comma 1;
- presentate da imprese che non hanno i requisiti di ammissibilità di cui all'Art. 2;
- aventi ad oggetto spese non riconosciute ai sensi dell'Art. 3;
- presentate con modalità diversa, mancanti della documentazione e fuori dal termine previsto dall'Art. 4;
- a seguito dell'accertamento dell'esito negativo dei controlli a campione o della mancata esibizione dei documenti originali, secondo quanto previsto dall'Art. 7.

Qualora, tra la fase di concessione del contributo e quella di liquidazione, venga accertata l'esistenza di una qualsiasi delle cause di inammissibilità di cui ai commi precedenti, il contributo viene revocato.

Art. 7 – Controlli
L'ufficio incaricato dall'attività istruttoria, secondo il disposto dell'Art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (rese ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 445/2000) come previsto dall'Art. 7 del Regolamento Disciplinante l'attività Amministrativa e i Procedimenti Amministrativi della Camera di Commercio di Lucca, riservandosi di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa allegata dai richiedenti o eventuale documentazione aggiuntiva.

Ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti alla concessione del contributo ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dallo stesso decreto.
La Camera di Commercio di Lucca procederà, altresì, alla revoca delle agevolazioni qualora risulti l'impossibilità di effettuare i controlli di cui sopra per cause imputabili all'impresa.

In caso di revoca del finanziamento, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio di Lucca dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Art. 8 – Privacy
La Camera di Commercio di Lucca informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la domanda di finanziamento viene resa e in conformità ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria: il trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di proseguire con l'istruttoria della domanda. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e comunitarie, in conformità alla normativa sugli Aiuti di Stato. L'interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Lucca.

Art. 9 - Ricorso
Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso al TAR od, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 10 – Norma transitoria
Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 1° luglio 2014.